



CITTÀ DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO disciplinante MISURE
PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO
AL FENOMENO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI
LOCALI- ATTIVITÀ COMMERCIALI E
PRODUTTIVE**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16 novembre 2023

INDICE

- Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione;
- Articolo 2 Definizione di irregolarità tributaria;
- Articolo 3 Modalità di verifica delle istanze già autorizzate da parte dell'Ufficio SUAP/Commercio;
- Articolo 4 Modalità di verifica in caso di presentazione di nuove istanze diconcessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e di pratiche per l'avvio di nuove attività;
- Articolo 5 Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda;
- Articolo 6 Disposizioni finali.

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dare attuazione:
 - alla disposizione normativa di cui all'articolo 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;
 - alle disposizioni già oggetto di Regolamenti comunali, in vigore, inerenti anche la materia tributaria, i cui articoli di interesse saranno di seguito riportati al fine di uniformare la disciplina di cui al presente Regolamento.
2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Le misure si applicano anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione a soggetti concessionari pubblici o privatiper l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'Ufficio Tributi del Comune di Bordighera per dare attuazione alle presenti disposizioni.
5. Sono escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Articolo 2 - Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, è considerato irregolarità tributaria lo stato in cui il soggetto interessato abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente art.1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva:
 - con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'**art. 3, comma 2.1 e art. 4, comma 1** del presente Regolamento, debito di importo complessivamente uguale o superiore ad **euro 500,00** alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui **all'art. 3 comma 2.2 ed all'art. 4, comma 2** del presente Regolamento, debito di importo complessivamente uguale o superiore ad **euro 5.000,00** alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Destinatari delle misure oggetto del presente Regolamento sono i soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria con riferimento all'attività stessa.

Articolo 3 - Modalità di verifica delle attività già autorizzate da parte dell'Ufficio SUAP/commercio

1. In sede di prima applicazione e successivamente con cadenza semestrale, l'Ufficio competente SUAP/commercio provvede ad inviare all'Ufficio Tributi l'elenco aggiornato dei soggetti che sono titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni e SCIAattive, concernenti l'esercizio di attività commerciali produttive, e dei quali, pertanto, è necessario verificare la posizione tributaria.

2. L'Ufficio Tributi provvede ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse, ad esito della quale:

2.1 in presenza di un debito di importo complessivamente uguale o superiore ad **euro 500,00** alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nell'ipotesi in cui il contribuente oggetto di verifica sia **titolare, altresì, di una concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, già autorizzata:**

a) il **mancato pagamento della TARI** alle scadenze stabilite, come previsto dall'art. 15, comma 3, lett. c) del "*Regolamento per la realizzazione di dehors stagionali e continuativi*", approvato con Deliberazione consiliare n. 33/2008 e successivi aggiornamenti, determina la revoca della concessione e la conseguente rimozione dell'occupazione (dehor);

b) il **mancato pagamento di tributi diversi** da quello di cui al comma precedente, determina, comunque, la decadenza automatica dalla concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e la conseguente rimozione della stessa.

2.1.1 L'Ufficio Tributi notifica all'interessato il preavviso di decadenza dalla concessione, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

2.1.2 Decorso infruttuosamente tale termine, gli effetti della concessione decadono automaticamente, e, nei 30 giorni successivi, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga la stessa si considererà abusiva.

2.1.3 I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dalla legge vigente nel tempo e dai Regolamenti comunali o fornendo specifica fidejussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di anche solo una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione delle presenti misure.

2.1.4 Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

2.2 In presenza di un debito di importo complessivamente uguale o superiore ad **euro 5.000,00** alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nell'ipotesi in cui il contribuente oggetto di verifica sia **titolare di licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti l'esercizio di attività commerciali o produttive:**

- a. l'Ufficio Tributi comunica al competente Ufficio SUAP/commercio l'esito della verifica;
- b. il competente Ufficio SUAP/commercio, in presenza di debiti tributari di importo complessivamente uguale o superiore a **euro 5.000,00** alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, provvede alla notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione;
- c. decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi, viene notificato un provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente;
- d. qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, il competente Ufficio SUAP/commercio nei 30 giorni successivi provvede a notificare la revoca della licenza, autorizzazione, concessione ovvero il provvedimento interdittivo dell'esercizio dell'attività avviata con SCIA;

- e. qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il termine previsto dalla normativa commerciale di settore in tema di periodo massimo di chiusura dell'attività, la licenza, autorizzazione, concessione o gli effetti della SCIA decadono *ex lege*;
 - f. per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate- Riscossione;
 - g. i contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dalla legge vigente nel tempo e dai Regolamenti comunali o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.
- In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di anche solo una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione delle presenti misure.**

**Articolo 4 - Modalità di verifica in caso di presentazione di nuove istanze
diconcessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e di pratiche per l'avvio di
nuove attività**

1. Qualora venga presentata un'istanza che abbia per oggetto il rilascio di una **concessione/autorizzazione ovvero il relativo rinnovo per l'occupazione del suolo pubblico:**

- a. l'Ufficio Tributi procederà alla verifica dell'eventuale stato di irregolarità tributaria riferite ad attività commerciali o produttive da parte del soggetto istante;
- b. la presenza di debiti tributari di importo complessivamente uguale o superiore ad **euro 500,00** alla data del 31 dicembre dell'anno precedente è causa ostativa al rilascio della concessione/autorizzazione di cui al precedente comma;
- c. l'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'art. 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'Ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria;
- d. per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate- Riscossione;
- e. i contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dalla legge vigente nel tempo e dai Regolamenti comunali o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione

In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di anche solo una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione delle presenti misure.

2. Qualora venga presentata una pratica che abbia per oggetto il **rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, ovvero segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti l'esercizio di attività commerciali o produttive:**

- a. all'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, ovvero della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'Ufficio preposto SUAP/Commercio procede a richiedere

- all'Ufficio Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria riferite ad attività commerciali o produttive del soggetto istante o segnalante;
- b. in presenza di debiti tributari, di importo complessivamente uguale o superiore a **5.000,00 euro** alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, ovvero l'accettazione delle segnalazioni certificate di inizio attività uniche ovvero condizionate;
 - c. l'istante o segnalante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'art. 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'Ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria;
 - d. per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate- Riscossione;
 - e. i contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dalla legge vigente nel tempo e dai Regolamenti comunali o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.
- In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di anche solo una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione delle presenti misure.**

Articolo 5 - Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione e affitto di ramo di azienda

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle relative sanzioni.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero cessione o locazione di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero scissione.
3. Il competente Ufficio SUAP/commercio non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni ovvero respinge le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali ovvero produttive, nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società/ente che si trasforma.
4. Il competente Ufficio SUAP/commercio non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni ovvero respinge le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, in presenza di fondati elementi che indichino che l'attività possa rientrare, anche per interposta persona, nella disponibilità del soggetto destinatario di precedenti provvedimenti interdittivi o di revoca.

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento decorre dal 01 gennaio 2024.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate ed interamente sostituite tutte le norme regolamentari previgenti in materia.

3. Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla vigente normativa ed ai regolamenti approvati dall'Ente in materia.